

Prot.n.AIA/CRA/03/20631

Bologna, li 01/07/2003

Oggetto: l'attività dei consorzi e la legge 05 marzo 1990, n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti"

La Commissione Regionale per l' Artigianato presa visione della richiesta di parere inviata dalla CPA di Ferrara, nella seduta del 23/06/2003 ha deciso quanto di seguito.

E' unanimamente condivisa la definizione del Consorzio, o società consortile, quale "organismo associativo di cooperazione e di integrazione interimprenditoriale".

Ne consegue che l'attività dei consorzi deve svolgersi nell'interesse consorziate, secondo l'ambito esposto, in via meramente indicativa:

- dall'art. 6 della Legge 30 aprile 1976, n. 374;
- dagli artt. 9-10 della legge 10 maggio 1976, n. 377;
- all'art. 6 della Legge 21 maggio 1981, n. 240;
- dall'art. 19 della Legge 05 ottobre 1991, n. 317.

Stante la natura giuridica dei consorzi, e gli scopi consortili che debbono conseguire, nell'esclusivo interesse delle imprese associate, non è consentito agli stessi di realizzare degli "UTILI", essendo tenuti ad operare a "COSTI E RICAVI".

A tal fine, la concessione delle " AGEVOLAZIONI" di legge è subordinata alla previsione statutaria di apposita clausola, che dispone il "DIVIETO DI RIPARTIZIONE DI UTILI, SOTTO QUALSIASI FORMA, AI SOCI".

Le imprese associate sono tenute, a norma dell'art. 2603, n. 3 del Codice Civile, a versare al consorzio i contributi, nella misura necessaria a far fronte alle spese di funzionamento della sua struttura organizzativa e relativo personale addetto.

Passando all'esame del quesito specifico e cioè se sia "consentito, o meno, che il presidente di un consorzio rivesta, contemporaneamente, la qualifica di "RESPONSABILE TECNICO" del consorzio e della impresa di cui è titolare, deve essere, in primo luogo, tenuto presente che la generalità dei consorzi, o società consortili artigiani, svolge "ATTIVITA' ESTERNA" (art. 2612 e 2613 c.c.) e sono dotati di "AUTONOMIA PATRIMONIALE" e, quindi, tenuti alla iscrizione nel "REGISTRO DELLE IMPRESE", nel quale saranno semplicemente annotati, qualora

risultino iscritti nella "Separata Sezione dell'Albo delle Imprese Artigiane", ex art. 6 della Legge 08.08.85, n. 443 e, come tali, sono delle "imprese", pur avendo, come oggetto, lo "svolgimento di determinate fasi del processo produttivo" delle rispettive imprese, e sono soggette, anche, alle "procedure fallimentari".

Da qui la costituzione di "società consortili" con l'adozione della forma giuridica di "società a responsabilità limitata", opzionando lo schema giuridico della "società cooperativa a r.l.", sia per l'affinità degli scopi consortili con gli scopi mutualistici della cooperativa, che per le maggiori agevolazioni, a questa riservate, rispetto a quelle previste per i consorzi.

Chiarito, definitivamente, che i consorzi con attività esterna e le società consortili, qualunque sia la forma societaria adottata, sono "imprese", pur operando a "COSTI E RICAVI", ed i risultati economici, positivi, conseguiti, al netto delle spese sostenute, debbono defluire, direttamente o indirettamente, a favore delle imprese consorziate, per quanto concerne il quesito posto, alla Commissione Regionale per l' Emilia-Romagna, sulla legittimità, o meno, che il Presidente di un- consorzio svolga, contemporaneamente, l'attività di "RESPONSABILE TECNICO", sia a favore del consorzio che della impresa individuale di cui è titolare, la Commissione Regionale per l'Artigianato è pervenuta alla unanime decisione affermativa, per i seguenti precipui motivi.

Il Consorzio, o società consortile, per poter svolgere l'attività di ACQUISIZIONE DI COMMESSE DI LAVORI di "installazione, trasformazione, ampliamento e riparazione degli impianti", di cui alle lettere a)- b) - c) - d) - e) - f) - g) della Legge 05.03.90, n. 46, da assegnare in esecuzione alle imprese associate, deve disporre di una "struttura organizzativa" dotata di adeguati beni strumentali e di un "RESPONSABILE TECNICO", in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti, e iscritto al relativo albo professionale, per la redazione degli appositi progetti, da depositare presso gli organi competenti per il rilascio della correlativa LICENZA o AUTORIZZAZIONE.

E ciò non è incompatibile con l'analogo incarico di "RESPONSABILE TECNICO" della propria "impresa individuale", così come deve ritenersi consentito che un laureato nella materia tecnica di cui trattasi, possa esercitare le funzioni di "RESPONSABILE TECNICO", per più imprese, a condizione, si intende, che sia in grado di assolvere, regolarmente, la sua attività professionale a favore di ognuna di esse, nel rispetto della legislazione in materia e dei correlativi obblighi professionali.

Né, per questo, può essere contestata l'assunta CONCORRENZA, poiché, per definizione, il consorzio, o società consortile, ripete sì, è un organismo associativo di cooperazione ed integrazione interimprenditoriale e, quindi, l'attività, da questo, svolta non può, mai, contingere a pregiudicare gli interessi ed i legittimi diritti delle imprese associate.

E' evidente che, in tale ipotesi, il rapporto tra il "RESPONSABILE TECNICO" e Presidente del consorzio che presta tale attività anche in altre imprese, con queste ultime non può instaurare un rapporto di lavoro subordinato, non consentito, stante la sua qualifica "imprenditore artigiano", ma esclusivamente un rapporto di collaborazione tecnica "una tantum".

Oggetto: quesito in merito all'attività esercitabile da consorzio di imprese artigiane

La Commissione, nella seduta del 26/06/00, nell'esaminare la domanda di iscrizione alla separata sezione di un Consorzio tra imprese, quasi tutte operanti nel settore disciplinato dalla legge 46/90, ha deliberato di inoltrare alla Spett.le Commissione Regionale un quesito in merito alla iscrivibilità, tra le attività svolte direttamente dalla società consortile, della "installazione, montaggio, riparazione, manutenzione impianti elevatori (ascensori e montacarichi) ed impianti elettrici", di cui all'art. 1/1 lett. a) ed f) della legge 46/90.

A tale scopo è stato designato quale responsabile tecnico per l'esercizio di tali attività il Presidente del consorzio, tuttora titolare di impresa individuale artigiana e già regolarmente abilitato per l'esercizio delle attività in questione.

Occorre precisare che contestualmente la società consortile ha dichiarato lo svolgimento di altre attività, più precisamente inquadrabili tra le attività istituzionali tipiche della società consortile e per le quali non si pone alcuna questione in merito alla loro iscrivibilità.

Nello specifico si chiede alla Spett.le Commissione Regionale di pronunciarsi in merito alle perplessità sorte dal considerare che il Consorzio, nello svolgere direttamente attività identiche a quelle esercitate dai consorziati, opererebbe una sorta di "concorrenza" agli stessi ed, inoltre, il Presidente risulterebbe essere contemporaneamente responsabile tecnico sia della propria impresa individuale che del consorzio, entrambi iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane.

In attesa di riscontro, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti. .

